



S T A T U T O

D E L C O M U N E D I G R A D O

Testo coordinato

Approvato con deliberazione consiliare n. 70/91 così come modificata e integrata con atto n.101/91; modifiche apportate a seguito della L. 81/93 e L.415/93 approvate con deliberazione consiliare n.4/94 ;modificato con atto n.1/95.

Modifiche apportate a seguito della L. 265/2000 e del D.Lgs.267/2000 approvate con deliberazione consiliare n.48 del 27.9.2001(Comitato Regionale di Controllo di Udine- Seduta del 22.10.2001 n. di prot.30456 e 4505 Reg. CO.RE.CO prende atto mancanza vizi di legittimità).

Modificato e approvato il testo coordinato con deliberazione consiliare n.55 dd. 28/11/2002, divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi art. 30- L.R. n. 49, 12/09/1991, entra in vigore il 04/03/2003.

Modificato con deliberazione consiliare n.42 dd. 24/11/2008 divenuta esecutiva per compiuta pubblicazione ai sensi della LR n.17 dd. 24/05/2004

STATUTO DEL COMUNE DI GRADO

PREAMBOLO

Il Comune di Grado, oggi così esteso in superficie e comprendente i centri di Fossalon e di Boscat, affonda le sue storiche radici nel CASTRUM di epoca romana, tuttora visibile, che rappresenta il più antico impianto urbano. Entro le mura del Castrum, dal IV al V secolo, si organizzarono e si svolsero le prime attività economiche legate alla funzione assunta da Grado, punto avanzato dell'esteso sistema portuale di Aquileia e scalo mercantile della città più importante della X REGIO VENETIA ET ISTRIA.

E' però dal VI al X secolo che il centro, ulteriormente ampliate le sue mura perimetrali, visse di luce propria: si ristrutturerà la Basilica di S. Maria delle Grazie, con ardite soluzioni architettoniche in cui verranno anticipati slanci, proporzioni e spazi nuovi; si costruirà il Battistero di San Giovanni e la Basilica di Piazza della Corte (oggi Piazza della Vittoria); abbellirà le sue calli e i suoi campielli ed erigerà sopra la chiesetta preattilana, la Basilica di S. Eufemia, consacrata nel 579, dalle proporzioni precise e calcolate, la migliore sintesi della tradizione altoadriatica. Grado poté, allora, ben trasmettere cultura e operosa fede e da ultimo, anche il titolo patriarcale, alla emergente e già affermata Venezia (XV secolo).

In seguito, e per lunghi secoli, la comunità gradese vivrà di stenti e in misera solitudine insulare: conserverà però con amore e fierezza il ricordo della sua antica grandezza, pur nella sua proverbiale fedeltà alla Repubblica veneta che, come segno di tangibile riconoscenza, la privilegerà del diritto di "Uso civico" lungo tutto l'attiguo litorale (dalle foci del fiume Timavo a quelle del Tagliamento).

E si arriva all'epoca moderna: occupata dalle truppe napoleoniche (1791-1807), con il Trattato di Campoformido (1797) passa all'Austria e, tranne una breve parentesi di dominazione inglese, con il Congresso di Vienna (1815) entra a far parte dell'Impero asburgico e viene legata amministrativamente al Friuli Orientale. Una vita nuova, piena di slanci, iniziative e fervore di rapporti umani, ebbe inizio per Grado nel 1872 con la fondazione dell'Ospizio Marino e nel 1890 con l'apertura dello stabilimento balneare.

Dopo una temporanea permanenza delle truppe italiane (26 maggio 1915), durante i fatti d'arme della Grande Guerra, il 29 novembre 1915 viene ripresa dagli Austriaci, ma con la vittoria italiana (4 novembre 1918) Grado si riunisce alla madrepatria inserendosi nella provincia di Trieste.

In seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943, durante la Seconda Guerra mondiale, l'Italia orientale viene inclusa nell'Adriatisches Küstenland annessa alla Germania di Hitler e Grado viene occupata dai soldati tedeschi.

Il 1 ottobre 1945 il Governo Militare alleato insedia un Presidente e il Consiglio Comunale di Grado.

Il 26 dicembre 1947 con D.L.C.P.S. n.1485, Grado viene assegnata alla provincia di Gorizia.

Il 13 novembre 1948 Grado insedia il primo Consiglio Comunale del dopoguerra, eletto con votazione popolare (31 ottobre 1948).

Entro questa cornice storica la città di Grado, nel Centenario della nascita del suo cantore e poeta Biagio Marin, memore del passato e protesa verso un futuro di migliore convivenza civica, il giorno 10 ottobre 1991 si dà il suo Statuto Comunale.

**STATUTO
DEL COMUNE DI
GRADO**

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI pag. 1

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE pag. 1

ART. 1 PRINCIPI GENERALI pag. 1

ART. 2 POPOLAZIONE – TERRITORIO pag. 1

ART. 3 SEDE LEGALE – STEMMA – GONFALONE pag. 2

CAPO II

STATUTO FUNZIONI DEL COMUNE pag.3

ART. 4 STATUTO pag. 3

ART. 5 PARI OPPORTUNITA' pag. 3

ART. 6 TUTELA DELLA SALUTE pag. 4

ART.7 TUTELA DELLA FAMIGLIA pag. 4

ART.8 TUTELA DEL LAVORO pag. 4

ART. 9 TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E
DEGLI EMARGINATI pag. 5

ART. 10 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI pag. 5

ART. 11 VOCAZIONE INTERNAZIONALE pag. 5

ART. 12 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO
ED ARTISTICO pag. 6

ART. 13 PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO pag. 7

ART. 14 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE pag. 8

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE pag. 8

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE pag. 8

ART. 15 ORGANI DEL COMUNE pag. 8

ART. 16 IL CONSIGLIO COMUNALE pag. 8

ART. 17 SESSIONI E CONVOCAZIONE	pag. 9
ART. 18 LINEE PROGRAMMATICHE	pag. 11
ART. 19 CONSIGLIERI	pag. 11
ART. 20 DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	pag. 12
ART. 21 GRUPPI CONSILIARI	pag. 13
ART. 22 COMMISSIONI	pag. 14
ART. 22 BIS CONSULTE	pag. 14
ART. 23 LA GIUNTA	pag. 15
ART. 24 IL SINDACO	pag. 16
ART. 25 ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE	pag. 18
ART. 26 ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA	pag. 19
ART. 27 ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE	pag. 19
ART. 28 IL VICESINDACO	pag. 20
ART. 29 MOZIONI DI SFIDUCIA	pag. 20
ART. 30 DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO	pag. 20

CAPO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI DEL COMUNE	pag. 21
---	---------

ART. 31 PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI	pag. 21
ART. 32 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	pag. 22
ART. 33 REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 22
ART. 34 DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI	pag. 23
ART. 35 IL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 24
ART. 36 FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE	pag. 24
ART. 37 IL VICESEGRETARIO	pag. 26
ART. 38 DIRETTORE GENERALE	pag. 26
ART. 39 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE	pag. 27
ART. 40 FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE	pag. 28
ART. 41 I DIRIGENTI	pag. 29
ART. 42 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 30
ART. 43 FUNZIONI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E SERVIZI	pag. 30
ART. 44 INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE	pag. 32
ART. 45 COLLABORAZIONI ESTERNE	pag. 32
ART. 46 CONFERENZA DEI DIRIGENTI	pag. 33

CAPO III

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI	pag. 33
-------------------------------	---------

ART. 47 SERVIZI COMUNALI PUBBLICI	pag. 33
-----------------------------------	---------

CAPO IV

FORME DI COLLABORAZIONE	pag. 35
-------------------------	---------

ART. 48 CONSORZI, CONVENZIONI E ACCORDI	pag. 35
ART. 49 CONVENZIONI	pag. 36
ART. 50 CONSORZI	pag. 36
ART. 51 ACCORDI DI PROGRAMMA	pag. 36

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE pag. 37

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE pag. 37

ART. 52 LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	pag. 37
ART. 53 PARTECIPAZIONE CITTADINI UNIONE EUROPEA E DEGLI STRANIERI	pag. 38
ART. 54 LA PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE	pag. 38
ART. 55 LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI	pag. 39
ART. 56 LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI	pag. 39
ART. 57 REFERENDUM CONSULTIVO	pag. 40

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 58 pag. 41

CAPO III

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO pag. 42

ART. 59 PUBBLICITA' NEGLI ATTI E DELL'INFORMAZIONE pag. 42

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO pag. 43

ART. 60 ISTITUZIONE E REQUISITI pag. 43

ART. 61 ELEZIONE pag. 44

ART. 62 PREROGATIVE E FUNZIONI pag. 44

ART. 63 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE pag. 45

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 64 ORDINAMENTO pag. 46

ART. 65 ATTIVITA' CONTRATTUALE pag. 46

ART. 66 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI pag. 47

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 67 pag. 48

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I
CARATTERISTICHE DEL COMUNE

ART.1
PRINCIPI GENERALI

1. Il comune di Grado è l'ente locale autonomo, espresso dalla propria comunità rappresentata unitariamente e della quale cura gli interessi e promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale.

ART.2
POPOLAZIONE – TERRITORIO

1. La popolazione è costituita dalla comunità di Grado, Fossalon e Boscat.
2. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini al di fuori del proprio territorio. Tali interventi saranno comunque attuati nel pieno rispetto della legge in vigore. Inoltre può intraprendere iniziative dirette a favorire il rientro nella comunità dei nativi, dei radicati nel territorio e dei loro discendenti.
3. Il territorio del comune di Grado comprende la parte del suolo nazionale individuato nella planimetria depositata presso l'Ufficio comunale.

ART.3
SEDE LEGALE – STEMMA – GONFALONE

1. Il Comune ha sede legale in Grado, nel Palazzo Municipale.

2. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma araldico estratto dal Codice Cicogna 3247, giacente presso il Museo Correr (Venezia) e riconosciuto con D.P.R. n.1159 dd.5.3.1984, che reca la seguente blasonatura: di rosso alla torre d'argento di due palchi, murata di rosso, merlata alla ghibellina, il primo palco di cinque, il secondo di tre, aperta e finestrata di due nel campo. Ornamenti esteriori di città.

3. Il Gonfalone è costituito da drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma, come descritto nel comma precedente, con la iscrizione centrata in oro: Città di Grado, titolo concesso con D.P.R. dd.16.12.1983. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso i nomi. Cravatta con nastri tricolori dai colori nazionali frangiati in oro.

4. Nelle cerimonie o nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone con lo stemma del comune.

5. Il consiglio può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune ad enti od istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista un pubblico interesse.

CAPO II
STATUTO – FUNZIONI DEL COMUNE

ART.4
STATUTO

1. Il comune di Grado è retto dalle norme del presente statuto e da quelle regolamentari di attuazione, secondo i principi fissati dalla legge. Esso stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione, le funzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze e per la partecipazione popolare. L'organizzazione della struttura ha la finalità di realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa sui criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli gestionali.

ART. 5
PARI OPPORTUNITÀ

1. In relazione alla situazione degli eletti, per assicurare le pari opportunità tra uomo e donna, è garantita la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni.

2. Qualora uno dei due sessi non fosse rappresentato nel consiglio ed il Sindaco decidesse per la nomina di assessori esterni, dovrà garantire la presenza in giunta del rappresentante del sesso mancante.

3. Nella scelta dei rappresentanti del comune da nominare o designare negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti sarà garantito il rapporto di 1 a 3 tra i sessi, con riferimento al numero complessivo delle persone da nominare.

ART.6

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute della comunità e dei singoli, operando per un efficace servizio di prevenzione e di assistenza socio - sanitaria.
2. Opera, altresì, per un efficiente servizio comunale di protezione civile anche con il concorso dei cittadini e delle associazioni di volontariato.

ART.7

TUTELA DELLA FAMIGLIA

1. Il comune riconosce e promuove l'istituzione familiare nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica, economica e sociale.
2. Concorre, altresì, al pieno sviluppo della personalità dei giovani, sostenendo e valorizzando il ruolo della scuola e delle istituzioni culturali, educative e religiose.

ART. 8

TUTELA DEL LAVORO

1. Il comune nell'ambito delle proprie competenze concorre a garantire l'occupazione ed il diritto al lavoro, come sancito dalla Costituzione.

ART.9
TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI
E DEGLI EMARGINATI

1. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, avvalendosi anche del contributo del volontariato e dell'associazionismo aventi tali finalità.

ART.10
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, assistenziale, associativa, sport, tempo libero, giochi, cultura e spettacolo, istruzione, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART.11
VOCAZIONE INTERNAZIONALE

1. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e della Carta europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.

2. Il comune concorre alla formazione di una cultura europeistica che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico- istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal Regolamento.

4. Il comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio, anche con istituzioni ed enti locali di paesi extra- comunitari, nei modi stabiliti dal Regolamento.

ART.12

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARCHITETTONICO ED ARTISTICO

1. Il comune garantisce, nell'ambito della sua competenza, il diritto al godimento collettivo del patrimonio naturale, salvaguardandone la peculiarità e le caratteristiche.

2. Il comune, con riferimento all'assegnazione originaria della Repubblica Veneta, confermata dal dominio napoleonico, dall'Impero Austro - ungarico, dal Regno d'Italia e dalla nostra Repubblica, riconosce e conserva, in favore della collettività gradese il diritto di uso civico di caccia e pesca e degli altri diritti storicamente individuati sulla laguna e terre affioranti ricadenti nel demanio comunale.

3. Il comune promuove il recupero di tutti quei beni gravati di uso civico, che fossero stati sottratti al godimento dei cittadini di Grado.

4. Assume, quindi, quale principio la rappresentanza dei diritti ed interessi collettivi dinanzi alle autorità competenti.

5. Promuove ed adotta, nell'ambito della propria competenza, ogni provvedimento diretto alla salvaguardia dell'integrità fisica del suo territorio, della qualità dell'ambiente, in particolare di quello lagunare, e ricerca a tale fine ogni idonea collaborazione con altri Enti

ed Associazioni locali.

6. Il regolamento, in conformità alle leggi statali e regionali, disciplina il godimento e l'esercizio dell'uso civico, anche mediante atto concessorio, avuta presente l'antica priorità dei pescatori di Grado.

7. Garantisce parimenti la difesa, la valorizzazione ed il godimento collettivo del patrimonio storico, architettonico, artistico, archeologico, librario e documentario, promuovendo ogni forma di collaborazione con altri Enti ed Associazioni, allo scopo di addivenire alla più razionale valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico nel compendio storico complessivo.

ART. 13

PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il comune tutela la "lingua" e la cultura gradesi ed intende valorizzarle favorendone la diffusione, l'uso e lo studio.

2. Il comune sostiene la conservazione e la diffusione della memoria storica e delle tradizioni culturali presenti nel territorio, con particolare attenzione a quelle specifiche alla comunità gradele, instaurando rapporti di collaborazione anche con le Istituzioni, le Associazioni e le Comunità parrocchiali.

3. Favorisce, anche con il concorso delle Associazioni, la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, delle attività motorie e del tempo libero a favore dei cittadini.

ART.14
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

1. Il comune assume particolare impegno al mantenimento ed alla valorizzazione di tutte le attività economiche svolte nel territorio, promovendo ogni forma di collaborazione con gli enti pubblici e i privati operanti nei settori.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
CAPO I
ORGANI DEL COMUNE

ART.15

1. Sono organi del comune: il consiglio, il sindaco, la giunta.

ART.16
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il consiglio comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, conforma all'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità e trasparenza, assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

2. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dello statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari .

3. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, ai sensi

dell'art. 46 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.

5. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

6. Il controllo sui servizi in concessione a terzi si effettua nelle forme previste dall'atto di concessione.

7. L'iniziativa delle proposte di deliberazione consiliare spetta alla giunta nonché ai consiglieri comunali secondo la previsione normativa di cui agli artt. 42- 43- 48 del D.Lgs 18 agosto 2000. n. 267, secondo le procedure stabilite nell'apposito regolamento.

8. Sono organi del consiglio comunale il Sindaco, nella sua funzione di Presidente, i Gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo.

9. Le procedure di funzionamento del consiglio, dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo sono stabilite dall'apposito regolamento.

10. Il regolamento fisserà le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.

ART. 17

SESSIONI E CONVOCAZIONE

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del

rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno otto giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno quattro. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione del consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta, deve trattarsi di argomento sopravvenuto alla convocazione, non deve riguardare argomenti di natura regolamentare o ad essi collegati; deve essere allegata all'avviso la proposta di delibera.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno sei giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno tre giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART. 18
LINEE PROGRAMMATICHE

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun gruppo consiliare ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti che verranno votati dal consiglio comunale prima dell'approvazione del documento complessivo.
3. Con cadenza annuale, possibilmente in coincidenza con la verifica prevista dall'art. 193 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori.
4. Il consiglio potrà integrare, nella corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere.
5. Al termine del mandato, il sindaco presenta all'organo consiliare che ne prende atto, il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

ART.19
CONSIGLIERI

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità.
2. Il consigliere, che nell'elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze, svolge le funzioni di consigliere anziano. A parità di voto, sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale proposito, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il consiglio comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 20

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo articolo del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra

comunicazione ufficiale.

ART. 21 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due membri.

3. Nel caso in cui in una lista di candidati risulti eletto un solo consigliere questi assume la carica di capogruppo e la manterrà anche se, durante la tornata amministrativa, dovesse uscire dalla lista di elezione originaria.

4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art.13 del presente statuto, nonché dall'art. 39, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio comunale.

5. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'ufficio protocollo del comune.

6. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

7. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal sindaco.

ART.22
COMMISSIONI

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale di rappresentanza. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno disciplinati dall'apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio.
4. Nelle commissioni consiliari aventi natura tecnica i componenti possono farsi accompagnare da un esperto in materia. Il regolamento definirà le modalità di intervento dell'esperto.

ART. 22 BIS
CONSULTE

Il comune può istituire, disciplinandone con apposito atto la composizione, le funzioni e l'attività, consulte, permanenti o temporanee, al fine di garantire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività.

ART. 23
LA GIUNTA

1. La giunta comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei assessori comunali, nominati dal sindaco, tra cui il vicesindaco. Il sindaco può nominare assessori esterni al consiglio comunale, escluso il vicesindaco, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, eleggibilità e candidabilità alla carica di consigliere e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. La giunta collabora col sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di governo del comune che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. Il sindaco può attribuire ad ogni assessore competenze su specifiche materie, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.
4. La giunta collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali, approvati dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti
5. Il sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
6. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
7. Gli assessori esterni partecipano alle sedute di consiglio, intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto.
8. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

ART. 24
IL SINDACO

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

2. E' il legale rappresentante dell'ente.

3. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base alla delega rilasciata dal sindaco al dirigente individuato.

4. La delega può essere di natura generale: con essa il sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato per il compimento dei seguenti atti:

- a) rappresentanza in giudizio , con la possibilità di conciliare, transigere e rimandare agli atti;
- b) stipulazione di convenzioni tra comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati.

5. Nel caso della delega di cui al comma 1quater lettera a) , il dirigente è tenuto a richiedere un atto di indirizzo della giunta sulle singole iniziative da intraprendere.

6. Il sindaco impartisce direttive al Segretario generale ed ai dirigenti in materia di funzionamento degli uffici e servizi comunali. Egli sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

7. Compete al sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle pubbliche amministrazioni.

8. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli

incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.107 del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché dello statuto e del regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e del personale.

9. Quale capo dell'amministrazione comunale, il sindaco emette ordinanze, sempre motivate, per garantire ed imporre l'osservanza di norme di legge o comportamenti considerati necessari nell'interesse generale.

10. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

11. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

12. Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Al sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.

13. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti dalle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

14. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

15. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o gli incarichi ai consiglieri, deve essere comunicato al consiglio nella prima seduta utile e agli organi previsti dalla

legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o incaricare i consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori; sentito il consiglio comunale promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

b) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

c) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo, nel caso in cui non venga esercitata la facoltà di stipulare convenzione con altri comuni, può conferire o revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale;

d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART. 26

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni degli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART.27

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri comunali, il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 giorni dalla data di presentazione.

ART. 28
IL VICESINDACO

1. Il vicesindaco, nominato tale dal sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. In caso di assenze contemporanee del sindaco e del vicesindaco, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate dall'assessore più anziano d'età.

ART. 29
MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, ed è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 30
DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione
2. L'impedimento permanente del sindaco è accertato da una commissione di tre persone designata dal consiglio comunale, nominata dalla giunta e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento è attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età anche su segnalazione di singoli consiglieri e provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

CAPO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI DEL COMUNE

ART. 31

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ART. 32

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra la funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, nei casi previsti dallo statuto.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura .
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ai servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 33

REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per

l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente e con fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriale.

4. Al fine di meglio rispondere ai principi di efficienza ed efficacia, l'articolazione della struttura potrà riguardare singoli settori, a capo di ognuno dei quali verrà posto un dirigente, ovvero, in relazione a reali esigenze funzionali, in unità complesse, a capo delle quali verrà nominato dal sindaco un responsabile, al quale verranno attribuiti i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore .

ART. 34

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento

economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini. Parimenti sono da considerare al servizio e nell'interesse dei cittadini, tutti coloro che, anche non in posizione di dipendenza diretta, venissero incaricati di un servizio comunale.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il dirigente, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e qualificazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

5. Nel caso in cui, in relazione all'organizzazione degli uffici, con provvedimento del sindaco, per alcune aree di attività, i responsabili degli uffici e servizi sono individuati in figure professionali non appartenenti alla dirigenza ma compresi nell'area direttiva, agli stessi sarà attribuita l'indennità di funzione prevista dai contratti di categoria. Parimenti sarà dovuta congrua indennità, nella misura fissata dai contratti od accordi di lavoro, al segretario generale incaricato della direzione di un settore.

ART.35

IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per

la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco , previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

5. Presiede e convoca a tale scopo la conferenza dei dirigenti.

6. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

ART.36

FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

2. Il segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco , agli assessori e ai singoli consiglieri.

3. Il segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Al segretario sono conferite, altresì le seguenti funzioni:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, nell'ipotesi prevista dal quarto comma del precedente art. 33, e ne coordina l'attività per realizzare l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'amministrazione non abbia

provveduto alla nomina del direttore generale;

b) partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta esprimendo, se richiesto dal sindaco, dai consiglieri o dagli assessori su ogni proposta di deliberazione, il proprio parere sotto il profilo di legittimità, e curandone la verbalizzazione, che sottoscrive insieme al sindaco;

c) può rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti dirigenziali ; quando non si sia proceduto alla nomina del direttore generale, convoca riunioni dei dirigenti e dei responsabili dei servizi per la trattazione di argomenti di interesse comune , per l'uniformazione di procedure, per proposte di miglioramento della produttività degli uffici e per ogni altro argomento inerente gli uffici;

e) dispone metodologie di lavoro che comportino semplificazione di procedure, ai sensi della legge 241/90, vincolanti per gli uffici;

f) esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

g) costituisce gruppi di lavoro per la trattazione e definizione di problemi che interessano più settori od unità operative;

h) esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti , o conferitogli dal sindaco.

ART.37

IL VICESEGRETARIO

1. Il segretario comunale è temporaneamente sostituito, in caso di vacanza, assenza o impedimento, dal vicesegretario, prescelto secondo le norme del regolamento per il personale, tra i dirigenti del ruolo amministrativo, di livello apicale, dipendente dal comune e nominato dal sindaco.

ART.38

DIRETTORE GENERALE

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale. In tal caso al segretario sarà corrisposta un'indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento all'incarico.

ART.39

COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i dirigenti e i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART.40

FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari; organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;

b) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e dei servizi, e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

d) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;

e) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco, dei dirigenti o dei responsabili dei servizi;

f) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

g) riesamina, annualmente, sentiti i responsabili dei settori, e dei servizi l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

h) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

i) promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere, previo atto d'indirizzo della giunta, di cui all'art. 24, comma 5.

ART.41

I DIRIGENTI

1. Ai dirigenti, spetta la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dal presente statuto e dai regolamenti, nonché la rappresentanza dell'ente in giudizio a seguito di atto di indirizzo e di autorizzazione della giunta comunale.
2. Il dirigente, posto alla diretta dipendenza funzionale del direttore, se nominato, o dal segretario generale, pone in essere atti ed attività necessari per il perseguimento degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, organizzando ed utilizzando le risorse assegnate, in piena autonomia tecnica, di decisione, di direzione, di capacità di spesa e di controllo, assumendone la relativa responsabilità gestionale e dei risultati.
3. Spettano al dirigente tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge ed il presente statuto non riservino agli organi di governo dell'ente: sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
4. In caso di vacanza dei posti di dirigente o del responsabile, nel caso di servizio, per il quale non è prevista la figura dirigenziale, le relative funzioni sono svolte dai singoli responsabili degli uffici e dei servizi.
5. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. La copertura dei posti di dirigente o di responsabile dei servizi e degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da coprire, previa pubblicazione all'albo e su un quotidiano regionale di un avviso indicante il posto da coprire ed i criteri per la formazione della graduatoria.
7. Viene demandata a regolamento di organizzazione la determinazione dei criteri e delle

norme sulla direzione degli uffici e dei servizi.

8. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato dal sindaco e con le modalità fissate dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o analogo documento, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, o negli altri casi disciplinati dall'art.20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di lavoro.

ART.42

RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, ai quali vengono affidati i compiti del dirigente, sono posti alla diretta dipendenza funzionale del direttore generale, se nominato, o del segretario generale e provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni dagli stessi ricevute

2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal segretario, dal sindaco e dalla giunta comunale.

ART.43

FUNZIONI DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I dirigenti o, nei casi previsti dal presente statuto, i responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione

finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni comprese quelle edilizie e commerciali, che non siano assegnate al segretario generale, svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;

g) pronunciano le altre ordinanze previste dal norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del Dlgs. 267/2000.

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

i) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi e la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

j) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;

k) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

l) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, nelle ipotesi previsti dal presente statuto, possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro

assegnati.

4. Il sindaco può attribuire ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, però al momento necessarie, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. In caso di inerzia da parte dei dirigenti il sindaco previa diffida, può avocare a sé i compiti previsti dalla L.R. n.52 del 19.11.1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

ART.44

INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

ART.45

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento può prevedere collaborazione esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, che non potranno eccedere, salvo motivata deliberazione, la durata dell'amministrazione che le ha conferite.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART.46

CONFERENZA DEI DIRIGENTI

1. E' istituita la conferenza dei dirigenti, presieduta dal Segretario comunale e composta da tutti i dirigenti, con il compito di coordinare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, di studiare ed attuare snellimenti nelle procedure ed avviare ogni possibile miglioramento all'organizzazione del lavoro.
2. Alla conferenza partecipano i responsabili dei servizi e degli uffici ai quali siano state conferite le competenze previste dal quarto comma del precedente art. 3, comma 4;
3. Il regolamento prevederà le procedure operative della conferenza.

CAPO III

GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI

ART.47

SERVIZI COMUNALI PUBBLICI

1. Il comune può gestire i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo aziende speciali od istituzioni, ovvero a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale non necessariamente del solo comune.
2. Apposito regolamento stabilisce i criteri per la gestione dei primi, gli orari per la fruizione da parte dei cittadini, i costi suddivisi tra quote a carico del Comune e corrispettivo a carico dell'utente.

3. Apposito regolamento prevede i procedimenti di gara per addivenire alla scelta del concessionario dotato di professionalità e correttezza.

4. L'azienda speciale è retta da proprio statuto. Organi dell'azienda sono: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. Il presidente, i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono nominati dal sindaco, a cui spetta anche il potere di revocarli, avuto riguardo di quanto stabilito dall'art.15, 4.comma. del presente statuto. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami, dal consiglio di amministrazione dell'azienda. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficienza ed economicità.

5. Il consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

7. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito

dell'attività esercitata dalla società medesima.

8. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

9. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente il direttore.

10. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alla finalità dell'amministrazione. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

CAPO IV

FORME DI COLLABORAZIONE

ART.48

CONSORZI, CONVENZIONI E ACCORDI.

1. Il comune attua forme di collaborazione con altri soggetti pubblici al fine di coordinare o gestire in forma associata lo svolgimento delle funzioni e dei servizi di sua competenza.

2. La stipulazione di convenzioni od accordi di programma, la costituzione di consorzi per gli scopi indicati al primo comma e la loro modifica o scioglimento non costituiscono materia statutaria.

ART. 49

CONVENZIONI

1. Al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblico, il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 50

CONSORZI

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art 59. del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART.51

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o

prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate è definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell' art. 19. della L.R. n. 7/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale nei termini di legge.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART.52

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Esprime il diretto concorso della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi elettivi, assicurando ai cittadini, mediante le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Con apposito regolamento verranno fissate le regole per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione della cosa pubblica, per il diretto intervento nei confronti degli organi

elettivi con proposte su temi d'interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

ART.53

PARTECIPAZIONE CITTADINI UNIONE EUROPEA E DEGLI STRANIERI

1. Ai cittadini dell'Unione Europea, residenti nel comune, vengono garantiti gli stessi diritti riconosciuti ai gradesi.
2. Il comune favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari, regolarmente soggiornanti nella comunità locale.
3. A tal fine il comune può, fra l'altro, istituire un'apposita consulta eletta dagli stranieri extracomunitari, aventi residenza nel comune da almeno 5 anni alla data del voto.
4. La consulta avanza proposte su temi della vita cittadina che direttamente riguardano i cittadini stranieri.
5. Apposito regolamento disciplinerà le norme di elezione e le modalità di funzionamento della consulta.

ART.54

LA PARTECIPAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. In base all'art.18 della Costituzione, la partecipazione dei cittadini avviene singolarmente ovvero mediante le loro libere associazioni.
2. Un'apposita commissione consiliare permanente è preposta ad organizzare i rapporti tra gli organi del Comune ed i cittadini singoli od associati.
3. La commissione provvede alla registrazione, in apposito albo, di quelle che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento.

4. Le associazioni ed organizzazioni registrate all'albo esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi elettivi, presentando proposte, istanze e petizioni, le quali vengono sottoposte all'esame della giunta comunale.

5. La giunta comunale, se di propria competenza, adotta una decisione da notificarsi al richiedente; nel caso di competenza di organo comunale diverso, questo da essa viene investito dell'obbligo di adottare una decisione da notificare al richiedente. La parte richiedente ha diritto di ottenere comunque una risposta entro 30 giorni. In caso di mancata risposta nel termine, la parte richiedente ha facoltà di rivolgersi direttamente al Consiglio comunale per eventuali contestazioni di responsabilità politica.

ART.55

LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI

1. Uno o più cittadini possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte alle quali il rispettivo organo deve dare tempestiva ed adeguata risposta scritta, e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione.

ART.56

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il consiglio comunale può consultare preventivamente, anche con riferimento alla suddivisione del territorio comunale, particolari categorie di cittadini.

2. La consultazione può avvenire mediante indizione di assemblee dei cittadini interessati, ovvero con l'invio a ciascuno di essi di questionari.

3. La commissione consiliare permanente di cui all'art. 54 effettua lo scrutinio delle risposte pervenute, riassume il risultato della consultazione che trasmette al sindaco, il quale lo comunica al consiglio comunale e alla giunta per le valutazioni conseguenti e

provvede a darne informazione ai cittadini con pubblici avvisi. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui sopra.

ART.57

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è istituito previsto dalla legge, ordinato dallo Statuto e dal regolamento, per mezzo del quale tutti gli elettori del comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi, esprimendo sul singolo tema, ovvero su non più di tre temi loro sottoposti, il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi assumano determinazioni conseguenti.

2. Il referendum consultivo può essere indetto mediante deliberazione di consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti ovvero dietro richiesta presentata con firme autenticate nelle forme di legge da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste comunali alla data del primo gennaio dell'anno della richiesta. Essa deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al sindaco.

3. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:

- a) -revisione dello Statuto comunale e di quello delle Aziende speciali;
- b) - disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale;
- c) - tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- d) - designazione, nomina e revoca di rappresentanti.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui abbia ottenuto il voto favorevole da parte della maggioranza dei votanti; altrimenti è dichiarato respinto. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Tale organo dovrà deliberare i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

5. Apposito regolamento stabilisce le modalità e condizioni di ammissibilità e di verifica del referendum.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.58

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti relativi alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n.241.

2. In linea di massima l'esercizio della funzione amministrativa deve scomporsi in attività preliminare di studio e preparazione, in fase di proposta, in fase di discussione, in fase di deliberazione e nella fase di verifica e di controllo.

3. Tutti i provvedimenti amministrativi ad esclusione di quelli normativi e a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria curata dai dirigenti di settore.

4. Il regolamento per il procedimento amministrativo viene adottato secondo le modalità e le disposizioni stabilite dalla Legge n.241/1990.

CAPO III
IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

ART.59
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELL'INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro Aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.
3. Apposito regolamento stabilisce le modalità del diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, nonché le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia, completa e tempestiva conoscenza degli atti.
4. Il regolamento disciplinerà altresì il rilascio delle copie di atti previo il pagamento dei soli costi.
5. L'albo pretorio deve essere adeguatamente suddiviso per materia, potenziato per dispiegare al pubblico l'atto in ogni sua parte sì da renderne agevole la lettura per tutti.
6. I consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato hanno facoltà di avvalersi delle strutture dell'Ente secondo quanto sarà stabilito con apposito regolamento.

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

ART.60
ISTITUZIONE E REQUISITI

1. Il difensore civico garantisce l'imparzialità, la tempestività, la correttezza e il buon andamento della amministrazione comunale.

2. Deve essere in possesso di uno almeno dei seguenti requisiti:

a) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero segretario comunale o provinciale in quiescenza;

b) essere funzionario statale, regionale o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente;

c) essere iscritto da almeno 7 anni all'albo degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri;

d) essere docente di ruolo negli istituti di II grado o nelle università in materie giuridiche, amministrative o economico-finanziarie;

e) essere residente nel territorio della Regione;

f) può essere designato anche colui che già esercita analoga funzione presso altro comune della Regione, previo accordo con l'altro Ente;

g) non può essere nominato difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dal Regolamento secondo i principi generali che regolano l'elezione alle cariche comunali.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate nel precedente comma. Può essere revocato per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

4. Rimane in carica per il periodo corrispondente alla durata del consiglio comunale che lo ha eletto.

ART.61
ELEZIONE

1. L'elezione, la decadenza e la revoca sono deliberate dal consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

ART.62
PREROGATIVE E FUNZIONI

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza. Può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o per propria iniziativa, presso il responsabile del servizio interessato del Comune, del concessionario del servizio, del Consorzio o delle Società che gestiscono i servizi pubblici per chiedere, fissando un termine, documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può esaminare la pratica congiuntamente con il responsabile del servizio ovvero con il funzionario interessato. Può ai predetti richiedere una relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
2. Una volta acquisita la documentazione e le informazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, la sua valutazione e l'eventuale azione promossa.
3. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità e i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e correzioni.
4. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.

6. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

7. L'ufficio del difensore civico ha sede presso appositi locali, è dotato di strumenti e personale idonei ed adeguati per il buon funzionamento dell'istituto. Al difensore civico viene corrisposta una indennità di funzione pari a quella di assessore comunale.

ART.63

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta dell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'art.59, terzo comma, dello Statuto.

2. In casi di particolare importanza il difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il sindaco iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART.64

ORDINAMENTO

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento. Nei regolamenti vengono fatti salvi i principi dello statuto del contribuente di cui alla Legge n. 212/2000

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ART.65

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

ART 66

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza ai sensi dell'art. 235 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. L'organo di revisione riferisce alla conferenza dei capigruppo sull'andamento della gestione almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
5. Nella relazione di cui al comma precedente l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
8. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.lgs 30 marzo 2001 n.165.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.67

1. Sino all'esecutività di detti regolamenti, restano in vigore i regolamenti adottati dal comune secondo la precedente normativa, per le parti che non risultino in contrasto con l'attuale normativa e lo Statuto.
2. Il presente statuto e le sue eventuali successive modificazioni sono adottate ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
3. Il consiglio comunale adeguerà lo Statuto al processo di evoluzione della comunità locale, assicurando in tal modo la corrispondenza normativa alle esigenze della realtà sociale ed economica.

IL SEGRETARIO GENERALE